

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli articoli n. 115 e seguenti T.U.B.

FOGLIO INFORMATIVO

“OPERAZIONI DI DILAZIONE DI PAGAMENTO”

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

UniCredit Factoring S.p.A.

Società con socio unico appartenente al Gruppo Bancario UniCredit, iscritto all'albo del Gruppi Bancari cod. 2008.1. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Sede Legale e Amministrativa : Via Albricci n° 10 – 20122 Milano

n. di tel. al quale il cliente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione del contratto: 0236671181

n. di fax: 0236671143

Indirizzo internet : www.unicreditfactoring.it

e-mail: info.ucfactoring.it@unicreditgroup.eu

Società iscritta nell'Elenco generale ex art. 106 TUB al n° 28148 e al n° 100005239 dell'Elenco speciale ex art. 107 TUB.

Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 01462680156

Codice ABI 19129.6

Capitale Sociale €. 114.518.475,48.= interamente versato.

Aderente all'Assifact – Associazione tra le Società di Factoring italiane

Aderente all'ABI – Associazione Bancaria Italiana

DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome /Ragione Sociale

Telefono

Sede

Cognome

E-mail

Iscrizione ad Albi o elenchi

Numero Delibera Iscrizione all'Albo/
Elenco

Qualifica

CHE COSA SONO LE DILAZIONI DI PAGAMENTO

Concessione al debitore ceduto (“cliente”) di un'ulteriore dilazione di pagamento, a titolo oneroso, rispetto ai termini di pagamento previsti in fattura per crediti, prevalente di natura commerciale, oggetto di cessione alla società di factoring, da parte di terzi fornitori/creditori del cliente, nell'ambito di rapporti di factoring che i medesimi hanno in essere con la società di factoring.

Il contratto disciplina l'accettazione preventiva del cliente della cessione dei crediti dal fornitore/cedente alla società di factoring, la durata della dilazione concessa dalla società di factoring, le modalità di pagamento e le condizioni economiche applicate dalla società di factoring al cliente.

Rischi a carico del cliente

Sottoscrivendo il contratto, il cliente si impegna a comunicare immediatamente alla società di factoring ogni riserva, contestazione o quant'altro possa limitare e/o ridurre il pagamento dei crediti ceduti, fermo restando ogni diritto nei confronti del cedente. Nel caso di mancata tempestiva comunicazione alla società di

factoring di tali riserve e/o contestazioni, il debitore non potrà più opporle alla società di factoring in un momento successivo e pertanto il debito dilazionato dovrà essere pagato integralmente alle scadenze previste, fermo restando ogni diritto della società di factoring nei confronti del fornitore/cedente.

CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI

| COMMISSIONI DI DILAZIONE | | Limite Max |
|--------------------------|---|------------|
| D101 | COMMISSIONE FLAT A DEBITORE DA APPLICARSI SUL VALORE DELLE FATTURE CEDUTE AL NETTO DELLE NOTE CREDITO | 3,50% |
| D103 | COMMISSIONE FLAT A DEBITORE DA APPLICARSI SUL VALORE DELLE FATTURE CEDUTE AL LORDO DELLE NOTE CREDITO | 3,50% |
| D104 | COMMISSIONE FLAT A DEBITORE DA APPLICARSI SUL VALORE DELLE FATTURE DILAZIONATE AL LORDO DELLE NOTE CREDITO | 3,50% |
| D105 | COMMISSIONE FLAT A DEBITORE DA APPLICARSI SUL VALORE DELLE FATTURE DILAZIONATE AL NETTO DELLE NOTE CREDITO | 3,50% |
| D108 | COMMISSIONE FLAT A DEBITORE DA APPLICARSI SUL VALORE NOMINALE DELLE FATTURE DILAZIONATE PER IL NUMERO DI MESI DI DURATA DELLA DILAZIONE | 3,50% |
| D109 | COMMISSIONE MENSILE A DEBITORE DA APPLICARSI SUL SALDO DEI CREDITI DILAZIONATI IN ESSERE ALLA FINE DI OGNI MESE | 3,50% |
| D110 | COMMISSIONE MENSILE DI RITARDATO PAGAMENTO DA APPLICARSI SUL SALDO DEI CREDITI DILAZIONATI IN ESSERE ALLA FINE DI OGNI MESE | 3,50% |
| SPESE INCASSO | | Limite Max |
| D156 | SPESE PER PROROGA SCADENZA FATTURE DILAZIONATE CON PAGAMENTO A MEZZO RI. BA. | € 15,00 |
| D157 | SPESE PER PROROGA SCADENZA FATTURE DILAZIONATE CON PAGAMENTO A MEZZO RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTO | € 15,00 |
| D201 | SPESE INCASSO RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTI | € 15,00 |
| D202 | SPESE INCASSO RID | € 15,00 |
| D203 | SPESE L'EMISSIONE E L'INCASSO RI.BA. | € 15,00 |
| D204 | SPESE PER ASSEGNO INSOLUTO/PROTESTATO OLTRE A SPESE RECL.DALLA BANCA | € 47,00 |
| D207 | SPESE INCASSO MAV | € 15,00 |
| D222 | SPESE INSOLUTO RI.BA. | € 47,00 |
| D223 | SPESE INSOLUTO RID | € 47,00 |
| D224 | SPESE INSOLUTO RICEVUTE BANCARIE/EFFETTI OLTRE A SPESE RECL.DALLA BANCA | € 47,00 |
| D230 | SPESE RICHIAMO RI.BA. | € 20,00 |
| D231 | SPESE RICHIAMO RICEVUTE BANCARIE/EFFETTI | € 20,00 |
| GIORNI VALUTA INCASSO | | Limite Max |
| D502 | GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER INCASSI BONIFICI SUCCESSIVI ALLA VALUTA BANCA | 15 gg |
| D509 | GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER EFFETTI AL DOPO INCASSO SUCCESSIVI ALLA VALUTA BANCA | 20 gg |
| D512 | GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RI. BA. | 20 gg |

| | | |
|---------------------------------|--|-------------------|
| | SUCCESSIVI ALLA SCAD. CREDITO | |
| D514 | GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RID SUCCESSIVI ALLA SCAD. CREDITO | 20 gg |
| D516 | GIORNI VALUTA LAVORATIVI INCASSO MAV SUCCESSIVI ALLA VALUTA BANCA | 25 gg |
| D518 | GIORNI VALUTA LAVORATIVI PER ACCREDITO SALVO BUON FINE (SBF) DI RICEVUTE BANCARIE E/O EFFETTI SUCCESSIVI ALLA SCAD. CREDITO | 20 gg |
| SPESE ISTRUTTORIA | | Limite Max |
| D404 | SPESE ISTRUTTORIA | € 1.100,00 |
| SPESE GESTIONE DOCUMENTI | | Limite Max |
| D151 | SPESE DI HANDLING DA PERCEPIRE PER SINGOLA RATA DI SCADENZA DI FATTURA DILAZIONATA O DOCUMENTO SIMILARE | € 52,00 |
| D152 | SPESE DI HANDLING DA PERCEPIRE PER FATTURA DILAZIONATA E/O NOTA CREDITO O DOCUMENTO SIMILARE | € 52,00 |
| D181 | SPESE DI GESTIONE RAPPORTO TRIMESTRALI | € 800,00 |
| D182 | SPESE DI GESTIONE RAPPORTO MENSILI | € 150,00 |
| D213 | SPESE GESTIONE CERTIFICATI | € 200,00 |
| D240 | SPESE DI GESTIONE RAPPORTO ANNUALI | € 1.000,00 |
| GIORNI VALUTA MATURITY | | Limite Max |
| D505 | GIORNI VALUTA LAVORATIVI DI ANTERGAZIONE INIZIO DILAZIONE | 25 gg |
| D506 | GIORNI VALUTA FISSI DI ANTERGAZIONE INIZIO DILAZIONE | 20 gg |
| D525 | GIORNI VALUTA LAVORATIVI DI POSTERGAZIONE INIZIO DILAZIONE | 25 gg |
| INTERESSI DEBITORE | | Limite Max |
| D312 | TASSO DI INTERESSE DI DILAZIONE CON CAPITALIZZAZIONE POSTICIPATA | 8,550% |
| D313 | TASSO DI INTERESSE DI RITARDATO PAGAMENTO CON CAPITALIZZAZIONE POSTICIPATA | 8,550% |
| SPREAD SU ANTICIPAZIONI | | Limite Max |
| | SPREAD SU ANTICIPAZIONI IN VALUTA DIVERSA DALL'EURO RISPETTO AL TASSO DI RIFERIMENTO DEL LIBOR MASSIMO A DODICI MESI CON CAPITALIZZAZIONE MENSILE, PER ANTICIPI IN DOLLARI USA, FRANCHI SVIZZERI, YEN GIAPPONESI, CORONE DANESI E DOLLARI CANADESI | 4,00% |
| | SPREAD SU ANTICIPAZIONI IN VALUTA DIVERSA DALL'EURO RISPETTO AL TASSO DI RIFERIMENTO DEL LIBOR MASSIMO A DODICI MESI CON CAPITALIZZAZIONE MENSILE, PER ANTICIPI IN STERLINE INGLES | 4,00% |

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo su effetti, documenti contabili, ecc. ed IVA in quanto dovuta. Non sono previste spese di informativa pre-contrattuale.

Il **TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO** (TEGM) previsto dall'art. 2 della Legge usura (L. 108/1996), relativo alle operazioni di Factoring può essere consultato presso la Sede o le Filiali della Società di Factoring e sul sito internet www.unicreditfactoring.it.

RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

Recesso

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto.

Se la società di factoring modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, deve darne comunicazione al cliente con preavviso minimo di due mesi. Le modifiche si intendono approvate se il cliente non recede, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

15 giorni

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Fornitore e il Factor relativa all'interpretazione ed applicazione del Contratto il Fornitore può presentare un reclamo all'Ufficio Reclami del Factor al seguente indirizzo: via Albricci 10 – 20122 Milano – n. di fax 0236671145. Il Factor deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il Fornitore non è soddisfatto della risposta o non ha ricevuto risposta entro il termine dei 30 giorni, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Factor. La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'Arbitro sono scaricabili dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it o dal sito del Factor www.unicreditfactoring.it.

La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Fornitore di ricorrere all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria il Fornitore e il Factor devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it) dove è consultabile anche il relativo Regolamento oppure

- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Fornitore abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l'ABF.

Legenda relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il contratto di dilazione

Società di factoring (o Factor) oltre alla UniCredit Factoring S.p.A., indica il Factor estero o la società (banca) corrispondente di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.

Cedente (o Fornitore): indica l'Impresa cliente del Factor, controparte del Contratto di Factoring.

Debitore: indica la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più crediti;

Credito indica:

a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi;

b) quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso;

Cessione: indica il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti. Alla cessione di crediti sub a) si applica la Legge n.52/91 e successive modifiche e gli artt.1260 e seguenti del Codice Civile nel caso di crediti sub b).

Compensi del Factor: indica le commissioni, ed ogni qualsivoglia ulteriore corrispettivo pattuiti tra il fornitore ed il Factor per le prestazioni rese da quest'ultimo nello svolgimento del contratto di factoring.

Interessi: corrispettivo periodico dovuto dal Fornitore o dal Debitore ceduto al Factor in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di crediti operata al Factor o della concessione da parte di quest'ultimo di una dilazione per il pagamento del debito. Divisori applicati:divisore civile (365/365) per le operazioni in Euro; divisore commerciale (360) per le operazioni in valute extra EMU

Commissione: indica il valore percentuale che viene addebitato per la gestione dei crediti ceduti e/o per l'assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento dei Debitori Ceduti e/o per la concessione ai Debitori di proroghe di pagamento delle scadenze naturali dei crediti ceduti.

- commissione mensile: è la percentuale che viene addebitata mensilmente o sull'ammontare dei crediti ceduti, per tutta la durata dei crediti stessi, o sull'ammontare del corrispettivo anticipato;
- commissione "unica" o "flat": è la percentuale che viene addebitata normalmente all'atto della cessione dei crediti sul loro ammontare;
- commissione di plusfactoring: è la percentuale che viene addebitata mensilmente, sul valore dei crediti ceduti e non pagati alla loro scadenza naturale per tutto il periodo di ritardo nel pagamento.

Dilazione: indica la proroga dei termini di pagamento evidenziati nelle fatture rappresentative dei crediti ceduti che il Factor può concedere, a titolo oneroso, al Debitore

Spese di handling: indica le spese di lavorazione.

Valuta: indica la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi.

Tasso di mora: tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

Parametro di indicizzazione: indice di riferimento del mercato monetario (es. euribor 1 mese, 3 mesi, ecc.) al quale viene ancorata la variabilità del tasso di interesse contrattualizzato.

Capitalizzazione: indica il meccanismo per cui, normalmente mensilmente o trimestralmente e comunque secondo cadenze e modalità prefissate, gli interessi producono a loro volta interessi. Il tasso effettivo applicato, rapportato su base annua tenuto conto degli effetti della capitalizzazione è calcolato con la seguente formula:

$$\left(\left(1 + \frac{t}{m \cdot 100} \right)^m - 1 \right) \cdot 100$$

(tasso = tasso di applicazione, periodo = periodi dell'anno: se capitalizzazione mensile 12, se trimestrale 4)

corrispondendo, pertanto in data odierna, al _____ anno. Esempio: tasso applicato 6,000%

Capitalizzazione trimestrale

$$\left[\left(1 + \frac{6,000}{4 \times 100} \right)^4 - 1 \right] \times 100 = 6,13635\%$$

Al verificarsi di una variazione nel tasso di riferimento, il nuovo tasso effettivo globale annuo sarà ricavabile con l'utilizzo della suddetta formula.

Reclamo: ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione